

ON.LE TRIBUNALE DI MARSALA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex 414 c.p.c.

PER

DE SIMONE RICCARDO, nato a [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) e residente in [REDACTED] nella [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso - giusta procura in calce al presente atto, qui allegata con atto a parte - dall'avv. Francesco Fulgo del Foro di Marsala (c.f. [REDACTED]) nel cui studio in Campobello di Mazara viale Risorgimento n. 141 è elettivamente domiciliato. Ai sensi degli artt. 125 e 136 c.p.c., si indica l'indirizzo di posta elettronica certificata ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Cancelleria: - PEC: avv.fulgofrancesco@pec.ordineavvocatimarsala.it;

-ricorrente-

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel viale Trastevere n. 76/A;

- **U.S.R. Sicilia – Ufficio XI - Ambito Territoriale di Trapani**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Trapani nella via Castellammare n. 14;

- **Istituto Comprensivo “Lombardo Radice – Pappalardo” di Castelvetro**, in persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*, con sede in Castelvetro (TP) nel Piazzale Martiri D'Ungheria;

tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Palermo nella via Valerio Villareale n. 6 – PEC: palermo@mailcert.avvocaturastato.it;

-resistenti-

E NEI CONFRONTI

di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, in cui il ricorrente risulta inserito per il triennio 2021/2024, pubblicate in data 12.08.2021 a seguito dell'Avviso prot. n. 8845 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Trapani, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

-controinteressati-



PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO

del ricorrente al riconoscimento e attribuzione, nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, del maggiore e corretto punteggio (5 punti) per il servizio militare di leva obbligatorio prestato.

PREMESSO

che il ricorrente ha conseguito, nell'anno scolastico 1991/92, il Diploma di Geometra presso l'Istituto Tecnico per Geometri "V. Accardi" di Campobello di Mazara (TP) con la votazione di 54/60 ed ha successivamente svolto, nell'anno 1997/98, il servizio militare di leva obbligatoria nell'Aeronautica Militare dal 29.09.1997 al 28.07.1998, per un periodo complessivo di mesi dieci.

IN FATTO

L'odierno ricorrente nell'anno 2008 presentava, presso il Circolo Didattico "S.G. Bosco" di Campobello di Mazara (TP), per l'Ambito Territoriale di Trapani, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) valide per il triennio 2008/2011.

Il Dirigente Scolastico formulava le predette graduatorie assegnando al ricorrente un punteggio totale ridotto, poiché non valutava il servizio militare di leva come previsto dalla legge. Più precisamente, a tale servizio prestato non in costanza di rapporto di impiego, attribuiva punti 0,50 (0,05/mese) anziché punti 5 (0,50/mese). La stessa valutazione ridotta di punti 0,50 veniva attribuita, in sede di conferma/aggiornamento delle graduatorie ATA, anche nei trienni successivi e, in ultimo, nell'aggiornamento delle graduatorie relative al triennio 2021/2024 formulate dall'Istituto Comprensivo "Lombardo Radice – Pappalardo" di Castelvetro (TP) e pubblicate in data 12/08/2021 a seguito dell'Avviso prot. n. 8845 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Trapani.

In particolare, per il triennio 2021/2024 è stato attribuito il seguente punteggio totale:

A) punti 18,60 per il profilo di "Assistente Amministrativo" - di cui punti 9 per il titolo di studio, punti 5,80 per il servizio prestato in altre amministrazioni, punti 1 per idoneità in concorso pubblico, punti 0,60 per certificazione informatica ECDL – Livello Specialised, punti 1 per attestato di addestramento professionale per la dattilografia, punti 0,70 per servizio prestato nella scuola nel profilo di C.S. e punti **0,50 per il servizio militare** (0,05/mese);

B) punti 16,60 per il profilo di "Assistente Tecnico" di cui punti 9 per il titolo di studio, punti 5,80 per il servizio prestato in altre amministrazioni, punti 0,60 per certificazione



*informatica ECDL – Livello Specialised, punti 0,70 per servizio prestato nella scuola nel profilo di C.S. e punti **0,50 per il servizio militare** (0,05/mese);*

C) punti 19,10 per il profilo di “Collaboratore Scolastico” di cui punti 9 per il titolo di studio, punti 5,80 per il servizio prestato in altre amministrazioni, punti 0,30 per certificazione informatica ECDL – Livello Specialised, punti 3,50 per servizio prestato nella scuola nello stesso profilo e punti **0,50 per il servizio militare** (0,05/mese);

Tale valutazione ridotta del servizio militare di leva è stata adottata nei vari trienni in base ai Decreti Ministeriali susseguiti, in ultimo, per il triennio 2021/2024, il D.M. 50/2021 che all'Allegato A, punto A prevede: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”. Negli Allegati A/1, A/2, A/5 (Tabelle di valutazione dei Titoli) del citato decreto il servizio militare è, dunque, valutato in punti 0,50 per ogni mese (punti 6 per anno) se prestato in costanza di rapporto di impiego e punti 0,05 per ogni mese (punti 0,60 per anno) se prestato non in costanza.

Il D.M. 50/2021, nella parte in cui prevede una valutazione ridotta del servizio militare di leva non prestato in costanza di rapporto di impiego, si pone in palese contrasto con la normativa primaria vigente in materia e con norme di rango costituzionale.

La valutazione del servizio di leva svolto dallo odierno ricorrente risulta conseguentemente errata, essendogli stati attribuiti 0,50 punti (0,05/mese) per n. 10 mesi di servizio militare prestato anziché il giusto punteggio di 5 punti (0,50/mese), ritenendo l'amministrazione che l'integrale punteggio di 6 punti per ogni anno di servizio militare obbligatorio spetti soltanto se prestato in costanza di rapporto di impiego.

La mancata attribuzione del giusto punteggio arreca grave pregiudizio e lede fortemente i diritti del ricorrente. Ad oggi l'orientamento pacifico e costante della giurisprudenza di legittimità e di merito ha disatteso l'applicazione del D.M. n. 50/2021 nella parte che qui interessa, riconoscendo la valutabilità del servizio militare di leva in punti 6 in ragione di anno (punti 0,50 per ogni mese di servizio) anche se prestato non in costanza di rapporto di impiego.

L'odierno ricorrente ha diritto, per n. 10 mesi di servizio militare prestato, al riconoscimento dell'integrale punteggio di 5 punti anziché di 0,50 e, **quindi, di 4,50 punti aggiuntivi** con conseguente attribuzione, nelle graduatorie di circolo e di istituto



di terza fascia del personale ATA, del seguente punteggio:

- **23,10** punti per il profilo di Assistente Amministrativo anziché 18,60;
- **21,10** punti per il profilo di Assistente tecnico anziché 16,60;
- **23,60** punti per il profilo di Collaboratore Scolastico anziché 19,10.

Tanto premesso, il sig. DE SIMONE Riccardo agisce in giudizio per ottenere il legittimo punteggio e, conseguentemente, la corretta collocazione nelle graduatorie ATA nelle quali è inserito, in ragione dei seguenti motivi

IN DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

L'art. 63 del D.Lgs. 165/2001 prevede la devoluzione di ogni controversia relativa ai rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione, in cui non vi sia una procedura concorsuale, alla competenza esclusiva del Giudice del Lavoro benché possano esserci atti amministrativi presupposti, in quanto gli stessi non influiscono sulla giurisdizione e possono anche essere disapplicati dal Giudice Ordinario.

La controversia di cui trattasi non attiene a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono disponibili (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite ordinanza n. 16756/2014; Cass. Civ. Sez. Unite ordinanza n. 3032/2011).

Sul punto, la giurisprudenza è pacifica e consolidata nell'affermare che in tema di graduatorie del personale della scuola la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, atteso che la *“pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi”*. (cfr. da ultimo, T.A.R. Piemonte, Sez. II, pronuncia n. 445/2019).

Ed invero, nell'Avviso di pubblicazione dell'U.S.R. Sicilia – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Trapani, prot. 8845 del 12/08/2021, è indicato che *“ai sensi dell'art. 8 del succitato DM è ammesso ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro”* (art. 8, comma 4, D.M. 50/2021).

Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.

2) Violazione degli artt. 3, 52 e 97, della Costituzione;

Violazione dell'art. 569, comma 3, D.Lgs. n. 297/1994 e art. 2050 D.Lgs. n. 66/2010.

Dalla formulazione dell'Allegato A del D.M. 50/2021 ne discende che la valutazione del servizio militare subisce un trattamento diversificato a seconda se svolto o meno in



costanza di rapporto di impiego, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alle graduatorie d'istituto.

Deve, anzitutto, evidenziarsi il contrasto del predetto Decreto con il disposto dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) che, nel disciplinare il *“riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”* del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, al comma 3, dispone: *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*; identica previsione è all'art. 485, comma 7, per il personale docente.

La portata generale dell'art. 569, comma 3 (e dell'art. 485, comma 7) non è connotata da alcuna limitazione e non può essere, pertanto, oggetto di interpretazioni restrittive, tantomeno operate dal D.M. 50/2021 che, nella parte in cui prevede la valutazione del servizio militare per intero solo se espletato in costanza di rapporto di impiego, di fatto, limita la portata applicativa della norma di rango primario. Il Consiglio di Stato, infatti, ha osservato che: *“nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 8234/2019).*

Le disposizioni del D.M. 50/2021 sono, altresì, in contrasto con l'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) che, ai commi 1 e 2, così recita: *“I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi pubblici”*;

“Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.”

L'art. 2050, commi 1 e 2, va letto in combinato disposto con gli artt. 569 e 485 del D.Lgs. 297/1994 e 52, comma 2, della Costituzione, per una interpretazione costituzionalmente orientata tale per cui possa *“ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali”*; ciò, in coerenza con il principio di cui all'art. 52, comma 2, Cost. per cui *“chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve*



essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi" (cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 5679/2020).

E' lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 si coordina e non contrasta con gli artt. 569, comma 3 e 485, comma 7 del D.lgs. 297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui *"il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria"* (cfr. Consiglio di Stato n. 266/2023).

Questo orientamento è consolidato e confermato da diverse sentenze della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 15127/2021; Cass. n. 15467/2021; Cass. n. 35380/2021; Cass. n. 41894/2021) le cui pronunce, pur riguardando il personale docente e l'art. 485, comma 7 del D.Lgs. 297/1994, possono estendersi al personale ATA in forza dell'art. 569, comma 3 cit. di identico contenuto.

Il disposto dell'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 va indubbiamente applicato alle graduatorie del personale ATA alle quali, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (cfr. Cass. n. 3032/2011), gli deve essere riconosciuta natura di procedimenti di selezione *lato sensu* concorsuali, risultando *"aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010"* (cfr. Consiglio di Stato n. 266/2023; Consiglio di Stato n. 3286/2022 ; Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 5679/2020).

Va ancora precisato, che non vale ad escludere la disapplicazione del D.M. 50/2021 la previsione, ivi contenuta, della valutabilità anche del servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego, in quanto per tale servizio viene attribuito un punteggio (0,60 punti per anno) ben inferiore a quello (6 punti per anno) attribuito per il servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego, laddove il principio desumibile dal consolidato orientamento della Suprema Corte e del Consiglio di Stato è quello della piena equiparazione tra le due ipotesi in sede di formazione delle graduatorie (cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 10026/2021).

Conferme delle ragioni di parte ricorrente sono ampiamente riscontrabili in sede di giurisdizione ordinaria, con il riconoscimento del pieno punteggio di 6,00 punti per ogni anno di servizio militare o servizio civile prestato anche non in costanza di rapporto di impiego (cfr. **Sentenza di Codesto Tribunale, sez. lavoro, n. 53/2023 del 31/1/2023**;



Tribunale di Trapani n. 17/2023; Tribunale di Milano n. 935/2022; Tribunale di Napoli n. 3494/2022; Tribunale di Roma n. 10026/2021; Tribunale di Messina n. 13889/2018; Tribunale di Torino n. 5924/2017; Tribunale di Agrigento n. 900/2014; Tribunale di Catania n. 940/2011; Tribunale di Monza n. 812/2013; Tribunale di Mantova n. 2/2013; Tribunale di Verona n. 1178/2012; Tribunale di Napoli n. 12678/2012; Tribunale di Venezia n. 863/2012).

Per le considerazioni suesposte, il ricorrente ha diritto al riconoscimento e all'attribuzione di punti 6 per anno, **per un totale di 5 punti** (0,50 x 10 mesi di servizio di leva prestato) per ciascun profilo, anziché punti 0,60 per anno per un totale di 0,50 punti (0,05 x 10 mesi di servizio di leva prestato) ingiustamente attribuitigli dall'amministrazione resistente; di conseguenza, ha diritto alla rideterminazione e all'assegnazione del giusto punteggio totale come di seguito specificato:

- **Punti 23,10** per il profilo di Assistente Amministrativo;
- **Punti 21,10** per il profilo di Assistente tecnico;
- **Punti 23,60** per il profilo di Collaboratore Scolastico.

^^^^^^

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Con riferimento alla notifica del ricorso ai controinteressati, si osserva che nelle graduatorie di circolo e di istituto, pubblicate in data 12.08.2021 a seguito dell'Avviso prot. n. 8845 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Trapani, è omessa qualsiasi indicazione relativa alla residenza e ad altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sicchè la notifica nei modi ordinari risulterebbe infattibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati. Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami risulterebbe oltremodo onerosa per la parte ricorrente. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Ritenuto quanto sopra, questo difensore

FA ISTANZA

Affinchè l'On.le Tribunale adito voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ovvero mediante la pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (www.miur.gov.it).



^^^^^^

Per le ragioni sopra esposte il sig. DE SIMONE Riccardo, rappresentato e difeso come in epigrafe, ricorre a codesto On.le Tribunale affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'On.le Tribunale adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c;

- per i motivi in fatto e in diritto, previa disapplicazione del D.M. 50/2021:

1) Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti 5 (0,50 punti/mese) computati in virtù del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di studio e, **quindi, assegnare al ricorrente 4,50 punti aggiuntivi**;

2) Conseguentemente, dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rideterminazione del punteggio complessivo per ciascun profilo ed il corretto riposizionamento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA nelle quali è inserito, di guisa che tale punteggio risulti di:

- **23,10** punti per il profilo di Assistente Amministrativo;
- **21,10** punti per il profilo di Assistente tecnico;
- **23,60** punti per il profilo di Collaboratore Scolastico.

3) adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.

Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio.

Salvis iuribus.

^^^^^^

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e succ. modif. si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminato e il relativo contributo unificato ammonta ad euro 259,00.

Si producono i seguenti atti e documenti:

- 1) Avviso di pubblicazione delle graduatorie di III fascia del personale ATA, prot. n. 8845/21 dell'U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani;
- 2) Copia del Titolo di studio;
- 3) Copia del Foglio di congedo illimitato;
- 4) Domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio 2021/2024;



- 5) D.M. 50/2021 con Allegati;
- 6) Decreto di convalida punteggio di inserimento in graduatoria di III fascia del personale ATA dell'I.C. "Lombardo Radice – Pappalardo" di Castelvetro (TP), prot. n. 3132/U del 23.03.2021;
- 7) Decreto di convalida punteggio di inserimento in graduatoria di III fascia del personale ATA della Dir. Didattica II° Circolo "R. Settimo" di Castelvetro (TP), prot. 6917 del 29.10.2021;
- 8) Ultimo contratto di lavoro;
- 9) Procura alle liti.

Campobello di Mazara, 20 marzo 2023

Avv. Francesco Fulgo

